

SEMINARIO FORMATIVO: Aspetti applicativi del Decreto Legislativo Salva Casa (DL 69/2024).



**Procedimento di sanatoria sismica in Regione Piemonte. Analisi della legislazione regionale. Webinar del 16 dicembre 2024
Giuseppe RICCA (Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti)**

La Regione Piemonte si è sempre occupata (già con le attribuzioni della Legge 64/74) di attività legate alla realizzazione di opere in zona sismica, nonché di vigilanza nella stessa e l'ultima Deliberazione della Giunta Regionale che disciplina e riordina la materia è la D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021 dal titolo *«Approvazione delle nuove procedure di semplificazione attuative di gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. Revoca delle D.G.R. n° 49-42336/1985, D.G.R. n° 2-19274/1988, D.G.R. n° 61-11017/2003, D.G.R. n° 4-3084/2011, D.G.R. n° 7-3340/2012, D.G.R. n° 65-7656/2014, D.G.R. n° 4-1470/2020, D.G.R. n° 14-2063/2020 e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n° 5-2756 del 15 gennaio 2021»*.

D.G.R. n° 10 – 4161 del 26 novembre 2021

LE ZONE SISMICHE IN ITALIA E LA CLASSIFICAZIONE SISMICA



LE ZONE SISMICHE IN ITALIA

Con l'Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003, emanata in seguito al terremoto del Molise ed aggiornata al 16/01/2006, con le indicazioni delle Regioni, venivano delegati gli Enti Locali a effettuare la classificazione sismica di ogni singolo comune, al fine di prevenire eventuali situazioni di danni a edifici e persone a seguito di un eventuale terremoto.

Secondo il provvedimento del 2003, tutti i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico, calcolato in base alla PGA (Peak Ground Acceleration, cioè il picco di accelerazione al suolo) e per frequenza e intensità degli eventi. Inoltre tale classificazione è in continuo aggiornamento man mano che vengono effettuati nuovi studi territoriali dalla regione di appartenenza o per variazioni statistiche significative nel lungo periodo.

LE ZONE SISMICHE IN ITALIA

- Zona 1:

sismicità alta (PGA oltre 0,25 g), comprende 708 comuni.

- Zona 2:

sismicità medio-alta (PGA fra 0,15 e 0,25 g), comprende 2.345 comuni.

- Zona 3:

sismicità medio-bassa (PGA fra 0,05 e 0,15 g), comprende 1.560 comuni.

- Zona 4:


sismicità bassa (PGA inferiore a 0,05 g), comprende 3.488 comuni.





ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Mapa di pericolosità sismica del territorio nazionale

(riferimento: Ordinanza PCM del 28 aprile 2008 n.3519, All. 1b)
espressa in termini di accelerazione massima del suolo
con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni
riferita a suoli rigidi ($V_{s30} > 800$ m/s; cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005)



La classificazione sismica del territorio nazionale è in continuo aggiornamento (l'immagine a destra è del 2024) e questo per gli studi di **MICROZONAZIONE SISMICA** ovvero una valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzato da comportamento sismico omogeneo.



La classificazione sismica del territorio piemontese. Evoluzione normativa.

Dal 06/03/1982. Decreto Interministeriale n° 82 del 4 febbraio 1982 che dichiara sismici i primi 41 comuni piemontesi (siti in zona 2, poi ricompresi in zona 3S).

Dal 23/10/2005. D.G.R. n° 61-11017 del 17/11/2003.

Conferma i Comuni in zona 2.

Individua i primi Comuni in zona 3 (esempio i 46 in provincia di Alessandria).

Introduce l'obbligo per i Comuni in zona 4 della progettazione antisismica per gli edifici e le costruzioni ricadenti tra quelli di interesse strategico.

Dal 19/01/2010. D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010.

Aggiornamento della classificazione sismica del territorio piemontese con tutti i Comuni classificati in zona 3 ed in zona 4.

Dal 01/01/2012. D.G.R. n° 4-3084 del 12/12/2011.


Estende l'obbligo di denuncia a tutto il territorio piemontese.

Aggiorna i Comuni in zona 3 ed in zona 4.


1982

STORIA DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA IN PIEMONTE


2019




2003



2010



2019



Zona	Comuni	1206
3s	44	→ 3S e 3 sono ora entrambe assimilate a bassa sismicità
3	365	
4	797	

Figura 4

D.G.R. n° 6-887 del 30 dicembre 2019 (ultimo aggiornamento)



**ANALISI DELLE D.G.R. DELLA REGIONE
PIEMONTE TRATTANTI LA MATERIA
SISMICA E PRINCIPALI
PROVVEDIMENTI NORMATIVI DELLE
STESSE**

Le principali D.G.R. della Regione Piemonte in materia sismica e novità introdotte:

- La D.G.R. n° 65-7656 del 21 maggio 2014 ha introdotto l'obbligo dell'autorizzazione preventiva sismica nell'ambito delle integrazioni alle procedure attuative per le attività di controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;
- La D.G.R. n° 6-887 del 30 dicembre 2019 ha approvato l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale;
- La D.G.R. n° 14-2063 del 5 giugno 2020 ha eliminato l'obbligo dell'autorizzazione preventiva sismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. n° 380/2001 e già previsto dalla D.G.R. n° 65-7656 del 21 maggio 2014;
- La D.G.R. n° 5-2756 del 15 gennaio 2021 ha adottato l'elenco degli interventi privi di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità e le modalità di deposito delle relative denunce presso lo Sportello Unico Comunale.

La D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021

Ogni costruzione riparazione o sopraelevazione di consistenza strutturale (su tutto il territorio regionale) è sottoposta ad obbligo di denuncia, così come previsto dall'articolo 93 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*».

La denuncia rappresenta un adempimento obbligatorio indipendentemente dalla zona sismica.

La denuncia rappresenta un obbligo preliminare all'inizio dei lavori strutturali.

La denuncia viene depositata allo Sportello Unico dell'Edilizia comunale fatte salve le denunce riguardanti edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti (Elenco A1, Allegato A della D.G.R. n° 10-4161 del 26/11/2021) da depositare all'Ufficio Tecnico Regionale (UTR).

La mancata denuncia è pertanto violazione di legge, passibile delle relative sanzioni ai sensi dell'articolo 95 del succitato D.P.R. n° 380 del 06/06/2001.

La D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021

La denuncia viene ricevuta da:

Ufficio Tecnico Regionale (opere di consistenza strutturale che interessino edifici strategici o rilevanti, così come elencati nell'Allegato A1 della D.G.R.);

Sportello Unico Comunale (tutte le altre opere o interventi).

Alla denuncia va allegato:

Progetto Architettonico e relativo titolo abilitativo;

Progetto strutturale redatto ai sensi delle NTC 2018 (relazione di calcolo, relazione sui materiali, elaborati grafici, tabulati di calcolo...);

Nomina del collaudatore (per opere sottoposte a collaudo statico);

Relazione illustrativa;

Relazioni specialistiche,

Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;

Per opere su fabbricati esistenti analisi storico-critica, documentazione fotografica, rilievo geometrico/strutturale....

Nomina di un referente per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Gli uffici che ricevono la denuncia verificano la completezza formale della documentazione richiedendo (entro 10 giorni) le integrazioni se necessarie.

D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»

Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

- 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.**
- 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.**
- 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.**
- 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.**

D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»

Art. 95 (L) - Sanzioni penali

Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.

Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

UFFICI TECNICI REGIONALI QUALI ARTICOLAZIONI DELLA DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI E LOGISTICA (confermati dalla D.G.R. n° 10-4161 come uffici di deposito della denuncia, esclusivamente per le opere e gli interventi riguardanti edifici strategici e rilevanti così come elencati nell'Allegato A1).

Settore Sismico di Pinerolo.

Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti (competenza sulle zone 3 e 4).

Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli (competenza sulle zone 3 e 4).

Settore Tecnico Regionale Cuneo (competenza sulle zone 3 e 4).

Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania (competenza sulle zone 3 e 4).

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino (competenza sulle zone 3 e 4).

La D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021, punti salienti

Le linee generali della D.G.R. n° 10-4161 sono quelle di riservare all'azione regionale le attività di controllo delle opere particolarmente significative ai fini della sicurezza sismica e dell'incolumità pubblica, nonché riordinare le attività per la gestione delle opere ordinarie;

- Sono confermate le modalità semplificate di deposito della denuncia di lavori di cui alla D.G.R. n° 5-2756 del 15/01/2021 per gli interventi di consistenza strutturale privi di rilevanza ai fini della pubblica utilità (Allegato A2);
- E' introdotta una procedura semplificata per il deposito, con l'eliminazione del certificato di inizio lavori strutturali (Modello 4) e della dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8);
- Sono eliminati i controlli a campione (previsti dalle precedenti normative regionali) per gli edifici/strutture siti in zona 3S;

La D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021

- Sono introdotte procedure semplificate di controllo sulle costruzioni limitandole ad alcune tipologie (strategiche e rilevanti) di interesse pubblico a valenza regionale (minimo un intervento per Provincia al mese) rientranti o nella tipologia di interventi su costruzioni esistenti (ad esclusione di riparazioni o interventi locali) oppure per nuove costruzioni con volumetria, superficie o altezza significative;
- Sono favorite ed attivate modalità telematiche di deposito delle denunce strutturali (dematerializzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dal Codice per l'Amministrazione Digitale, ovvero sia il Decreto Legislativo n° 82/2005 e s.m.i.);
- Vengono stabiliti importi forfettari per gli oneri istruttori di competenza degli UTR.

Esempio di ricezione di una denuncia col portale MUDE Piemonte (Modello Unico Digitale per l'Edilizia rivolto a cittadini, imprese e PA, con lo scopo di dematerializzare il processo edilizio).



DENUNCIA LAVORI DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA

A UTR di competenza

Settore Tecnico Regionale AL e AT

Denuncia lavori di costruzione in zona sismica (artt. 93 e 65 TUE) - Competenza Regionale

CATEGORIE DI EDIFICI/OPERE STRUTTURALI

(per Denuncia presentata ai sensi del TUE e della DGR 26 novembre 2021, n. 10-4161 relativa a opere e interventi di competenza regionale)

Edificio/opera di interesse strategico

- Opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale

g. Costruzioni connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e mobile, televisione) aventi valenza strategica e rilievo regionale

Oneri istruttori per gli adempimenti di competenza degli UTR

Denunce ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001

(importi RADDOPPIATI per accertamenti ai sensi dell'art. 96 del DPR 380/2001)

Interventi locali	50 euro
Interventi di miglioramento/adeguamento/nuove costruzioni fino a 5000 mc	100 euro
Interventi di miglioramento/adeguamento/nuove costruzioni oltre i 5000 mc	200 euro
Nuove costruzioni ed opere infrastrutturali a cui non sia applicabile il contributo al mc, nonché interventi su costruzioni esistenti (esclusi gli interventi locali) della medesima tipologia	100 euro

Esempi di edifici strategici (Elenco A1):

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale;
- b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale;
- c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali;
- d. Edifici destinati a sedi di comunità montane;
- e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)
- f. Centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile;
- g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali

Esempi di edifici rilevanti (Elenco A1):

Edifici pubblici regionali, provinciali e comunali o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali possono essere presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane:

- a. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado.**
- b. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 persone;**
- c. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 persone;**
- d. Edifici regolarmente aperti al culto, con capienza uguale o superiore a 100 persone;**
- e. Edifici o costruzioni che assumono particolare rilievo ai fini della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale;**
- f. Impianti sportivi e stadi con capienza uguale o superiore a 100 persone;**
- g. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.);**
 - h. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), con capienza o fruibilità uguale o superiore a 100 persone;**
 - i. Edifici o strutture adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi e con capienza o fruibilità uguale o superiore a 100 persone;**
 - j. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.**

Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (Elenco A2).

Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità riferiti ad opere di valenza strutturale afferenti alle classi d'uso I e II delle NTC 2018 (vigenti). Anche per tali interventi è previsto naturalmente il rispetto delle NTC ma è sufficiente la presentazione della denuncia semplificata di deposito come già accennato.

Si ricorda che (NTC 2018)....

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (Elenco A2). In tale elenco si dettagliano:

**Nuove Costruzioni.
Edifici esistenti**



Alcuni esempi di strutture contenute nell'Allegato A2:

NUOVE COSTRUZIONI

- Muri o altre opere di contenimento di qualsivoglia tipologia costruttiva di altezza massima non superiore a 2,00 m,
- Pilastrini a sostegno di cancelli con altezza superiore a 2,00 m e \leq a 3,00 m;
- Tettoie aperte (almeno su tre lati) stabilmente vincolate al suolo;
- Costruzioni ad un piano fuori terra di classe d'uso I, con superficie coperta \leq 20 mq ed altezza massima di 3,50 m, non destinate ad uso abitativo (esempio ricovero attrezzi, depositi, locali tecnici, autorimesse, spogliatoi...);
- Vasche interrato e serbatoi interrati con superficie non superiore a 20 mq ed altezza fino a 3,50 m, che non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
- Piscine per qualsiasi tipo di materiale strutturale di profondità \leq 2,00 m e di superficie \leq 30 mq destinate ad uso esclusivamente privato;
- Opere idrauliche minori quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale ecc. di altezza \leq 3,00 m dall'estradosso della fondazione;

EDIFICI ESISTENTI

- 1. Nuove opere su costruzioni esistenti qualora classificabili come interventi locali secondo le NTC (pensiline esterne a sbalzo, strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, antenne o impianti leggeri gravanti sulla costruzione, scale di collegamento tra due piani successivi interne alle unità immobiliari, soppalchi all'interno di unità immobiliari);
- 2. Interventi di riparazione o intervento locale secondo le norme tecniche per le costruzioni, con esclusione degli interventi che prevedano il rifacimento totale di solai o di coperture (realizzazione di vano nei solai o nella copertura, senza interessare le strutture principali e senza alterazione del comportamento strutturale per una superficie massima di 4,50 mq);
- Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa su pareti portanti che non alteri il comportamento globale della costruzione;
- Creazione di singola apertura su parete portante di superficie netta del foro non maggiore di 3,00 mq, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1,00 m dagli incroci e dagli angoli murari,
- Consolidamento/rinforzo di singoli elementi strutturali.

L'art. 42 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e l'AINOP

- Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n° 36/2023) all'articolo 42 comma 3 definisce nuove modalità di deposito in relazione alle SOLE opere pubbliche a partire dal 1 luglio 2023 (entrata in vigore del Codice).
- Infatti l'articolo 42 prevede che la verifica della progettazione (condotta dalla stazione appaltante) va conclusa prima dell'affidamento oppure (ad esempio nel caso di Partenariato Pubblico Privato) prima dell'inizio dei lavori.
- Qualora la suddetta verifica abbia esito positivo la stessa assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche nonché alla denuncia dei lavori agli UTR.
- Il deposito andrà fatto (con modalità telematica) presso l'Archivio Nazionale Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Argomenti trattati sinora:

- **L'attività legislativa in materia sismica della Regione Piemonte.**
- **Le zone sismiche in Italia e la classificazione sismica.**
- **Principali D.G.R. ed armonizzazione con altre legislazioni, soprattutto con il DPR 380/2001.**
- **La D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021.**
- **Il ruolo degli UTR in materia sismica.**
- **Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici 36/2023 e l'AINOP.**



GLI ABUSI STRUTTURALI



PIU'
ABUSI
PER
TUTTI

L'abuso edilizio è violazione delle norme sulle costruzioni in zona sismica

Detto in maniera semplificata...L'abuso
edilizio è abuso sismico.....

ABUSI STRUTTURALI

La vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio è una specifica competenza dei Comuni che hanno pertanto un ruolo primario nella prevenzione e repressione degli abusi.

Per alcune tipologie di abusi, all'azione del Comune concorre anche quella della Regione (come previsto nella Parte II del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001) per le attività di vigilanza nel rispetto della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, sulle opere in struttura metallica e sulle costruzioni in zona sismica.

**COMUNE: VIGILANZA URBANISTICO-
EDILIZIA (RUOLO PRIMARIO).**

**UFFICIO TECNICO REGIONALE: VIGILANZA
SULLE OPERE STRUTTURALI REALIZZATE
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE.**

ABUSI STRUTTURALI

Obiettivo della D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021 è definire compiutamente criteri e modalità per coordinare nella maniera più efficace possibile le attività dei Comuni e degli UTR al fine di rendere tempestiva l'azione di vigilanza e di repressione, anche con riferimento a quanto poi saranno le determinazioni e le azioni dell'Autorità Giudiziaria.

Si rammenta che dopo la classificazione sismica dell'intero territorio regionale l'attività di vigilanza riferita al Capo II, Parte II del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 è ricondotta a violazioni sulle disposizioni relative alle costruzioni in zona sismica.

ABUSI STRUTTURALI

Gli UTR hanno, nel campo delle violazioni alla normativa sulle costruzioni in zona sismica, funzioni comportanti attività che possono dare avvio all'azione penale da parte della Autorità Giudiziaria a seguito delle attività di vigilanza svolte dai Comuni e, comunque, affinché ci sia attivazione dell'UTR occorre che ci sia un accertamento da parte del Comune cui è assegnato un ruolo primario in fase di prevenzione e repressione degli illeciti (violazioni ai sensi del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001).

Infatti il caso che nella stragrande maggioranza si verifica è quello in cui sono presenti violazioni sanzionate ai sensi dell'articolo 44 (violazioni di carattere urbanistico edilizio) e dell'articolo 95 (violazioni di carattere strutturale) del D.P.R. 380/2001. In questo caso le attività di accertamento per entrambe le violazioni e la comunicazione di reato alla Procura della Repubblica sono in capo al Comune.

ABUSI STRUTTURALI

Le competenze degli UTR sono descritte dall'art. 96 (L) all'art. 103 (L) del DPR 380/2001 in relazione alle differenti tipologie costruttive ed alle diverse zone sismiche nelle quali vengono realizzate. Pertanto in base a ciò verranno eseguite le opportune verifiche tecniche sulla base del progetto strutturale dell'opera valutando la necessità di richiedere ulteriori approfondimenti ed accertamenti.

Precisazioni:

- **Se vi sia unicamente violazione delle norme sulle costruzioni in zone sismiche (quindi violazione del SOLO articolo 95) l'accertatore deve provvedere a trasmettere il processo verbale all'UTR che, effettuate le necessarie valutazioni di carattere tecnico ed un sopralluogo (avvalendosi, se necessario, anche del Corpo di Polizia Municipale), inoltra alla Procura della Repubblica territorialmente competente denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di Procedura Penale, dandone notizia anche al Comune interessato;**
- **Nei casi invece vi siano anche violazioni di carattere urbanistico edilizio l'UTR si attiva a seguito del ricevimento della documentazione da parte del Comune interessato;**
- **Gli esiti degli accertamenti da parte dell'UTR devono essere conclusi e comunicati all'Autorità Giudiziaria procedente entro 120 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento o della documentazione tecnica.**

ARTICOLO 331 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo **347**, i **pubblici ufficiali** [**357** c.p.] e gli **incaricati di un pubblico servizio** [**358** c.p.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne **denuncia** per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito⁽¹⁾.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un **reato perseguibile di ufficio**, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero⁽²⁾.

Cosa deve trasmettere il Comune all'UTR a seguito di accertamento di violazione delle NTC (unitamente a violazione urbanistico-edilizia):

- **Copia del processo verbale di accertamento;**
- **Relazione Tecnica redatta dal responsabile dell'UTC nella quale viene riportata la descrizione della violazione strutturale unitamente all'assentibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio delle opere accertate;**
- **Documentazione fotografica;**
- **Eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, compresi i titoli abilitativi qualora rilasciati o eventuali provvedimenti di sospensione dei lavori oppure ordini di demolizione;**

Se già presenti:

- **Elaborati strutturali, relazioni di calcolo in conformità alle NTC 2018;**
- **Dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la tipologia strutturale degli interventi.**

- Ricevuta la documentazione da parte del Comune (dettagliata nella precedente slide) l'UTR esegue gli ulteriori accertamenti che ritiene necessari (sicuramente un sopralluogo, anche avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale) ed, in caso di lavori strutturali in corso (qualora il Comune non vi abbia già provveduto), può ordinare, con proprio atto, la sospensione degli stessi.**
- Gli accertamenti di carattere tecnico da parte dell'UTR devono essere finalizzati alla verifica del rispetto del progetto presentato ai disposti delle Norme Tecniche delle Costruzioni;**
- Per garantire la certezza dei tempi, anche in relazione ai successivi adempimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'UTR può richiedere le integrazioni tecniche che ritiene necessarie ma le stesse dovranno essere trasmesse entro un termine non superiore a 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.**

Attività degli UTR per espletamento tecnico in relazione alle norme tecniche.

Normativa di riferimento: quella tecnica all'epoca della costruzione.

Attualmente Norme tecniche delle Costruzioni 2018.

Nuove costruzioni

Costruzioni esistenti (quelle che abbiano, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura completamente realizzata).

Per queste ultime si individuano tre tipologie di intervento:

- 1. Riparazione o intervento locale;**
- 2. Miglioramento sismico;**
- 3. Adeguamento sismico.**

Solo gli interventi di adeguamento e miglioramento sono sottoposti a collaudo statico.

Riparazione o intervento locale

Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e non devono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a sostanzialmente a modificare un elemento o una porzione limitata della struttura, impedire meccanismi di collasso locale, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti anche non danneggiati.

La cerchiatura di pilastri o il rifacimento di un tetto possono essere esempi di intervento locale...



Miglioramento sismico

Gli interventi di miglioramento sono interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza richiesti dalla norma. Sono realizzabili in maniera più semplice rispetto a quelli di adeguamento. Il miglioramento sismico fa riferimento a tutti gli interventi che, pur non rientrando nella categoria dell'adeguamento, possono determinare modifiche del comportamento strutturale locale o globale attraverso variazioni di rigidezza, resistenza o capacità deformativa di singoli elementi o di porzioni della struttura, o mediante l'introduzione di nuovi elementi strutturali. La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ζ_E tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Nel caso di miglioramento sismico si dovrà avere un $\zeta_E \geq 0,6$.

Adeguamento sismico

L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:




- a) sopraelevare la costruzione;
- b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
- c) apportare variazioni di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
- d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani;
- e) apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ζ_E tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Nel caso di adeguamento sismico si dovrà avere un $\zeta_E \geq 1,0$ nei casi a), b), d), mentre nei casi c) ed e) si può assumere $\zeta_E \geq 0,8$.

CONCLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'UTR

Come si conclude l'accertamento?

Con un parere che viene inviato alla Procura della Repubblica e, per opportuna conoscenza, al Comune interessato. Due casi possibili:

1. Il parere attesta che la documentazione tecnica presentata è **CONFORME** alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica; 
2. Il parere attesta che la documentazione tecnica presentata **NON E'** **SUFFICIENTE** per concludere l'accertamento da parte dell'UTR.  

Il Committente può richiedere revisione del parere dell'UTR presentando nuova documentazione, adeguata secondo le richieste dell'ufficio stesso....



**IN CONCLUSIONE LA NORMATIVA ANALIZZATA
PREVEDE UN RAPPORTO DIRETTO TRA LE ATTIVITA'
DELL'UTR E L'AZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.**

**UNA VOLTA INOLTRATO IL PARERE ALLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA QUEST'ULTIMA PUO' ANCORA
RICHIEDERE SULLO STESSO CHIARIMENTI O
DELUCIDAZIONI ALL'UTR.**

ABUSI STRUTTURALI

Per opere o interventi strutturali realizzate prima della classificazione sismica del territorio regionale (ed in assenza, naturalmente, di lavori in corso) tenendo conto che la competenza relativa alle denunce di opere in cemento armato e strutture metalliche è stata trasferita ai Comuni a far data dal 21/02/2001, per le opere realizzate in assenza o in difformità della denuncia prima della classificazione sismica, il Comune territorialmente competente riceve la cosiddetta Denuncia Tardiva o Postuma, *attestandone esclusivamente il deposito previa verifica formale della completezza della documentazione tecnica.*

**DENUNCIA POSTUMA (LA RICEVE IL
COMUNE)**

ABUSI STRUTTURALI

Per le opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (Elenco A2) l'accertamento tecnico già descritto non risulta necessario in quanto assolvibile dalla presentazione della [Denuncia Semplificata presso lo Sportello Unico Comunale](#), denuncia semplificata che deve essere accompagnata dalla [Dichiarazione Asseverata](#), stilata da un tecnico abilitato che attesti la conformità delle opere strutturali alle Norme Tecniche delle Costruzioni. Sarà pertanto lo Sportello Unico Comunale che, in questo caso dovrà attivarsi per la trasmissione della violazione all'Autorità Giudiziaria competente mentre all'UTR non è dovuta alcuna comunicazione.

DENUNCIA SEMPLIFICATA (SEMPRE DA DEPOSITARE PRESSO I COMUNI...)

Argomenti trattati sinora:

- **Abusi edilizi = Abusi in zona sismica.**
- **Abusi edilizi. Il ruolo dei Comuni e degli UTR.**
- **Il ruolo degli UTR nel rapporto con l’Autorità Giudiziaria.**
- **Come gli UTR trattano un abuso in zona sismica.**
- **Ovvero rispondenza tecnica con le NTCintervento locale, miglioramento sismico ed adeguamento sismico....**
- **La denuncia postuma.**
- **La denuncia semplificata.**



Aggiornamento delle disposizioni operative della D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021 (Allegato B). Determinazione Dirigenziale n° 1339/2023 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

**D.D. n° 1339/A18000
Del 10 maggio 2023**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1339/A18000A DEL 10 MAGGIO 2023

Aggiornamento delle disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui alla Parte II – Capo IV del D.P.R. n° 380/2001 e dell'allegato B della D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021.

In tale Determinazione sono contenute disposizioni che aggiornano le modalità applicative ed operative per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi sulla base delle innovazioni normative regionali e nazionali e su disposizioni delle Autorità Giudiziarie competenti; in particolar modo ci si vuole riferire a quanto impartito dalla Procura della Repubblica di Torino in materia di reati urbanistici e paesaggistici (Circolare n° 4028/22/SP del 28/09/2022) e dalla Procura della Repubblica di Cuneo (Direttiva prot. N° 791/2017 dell'11/04/2017).

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1339/A18000A DEL 10 MAGGIO 2023

Tale Determinazione fornisce indicazioni generali utili per delineare un coordinamento efficace e funzionale tra le istituzioni preposte alla vigilanza ed alla repressione del fenomeno legato all'abusivismo edilizio. Questo per consentire prioritariamente all'Autorità Giudiziaria di essere informata circa i fatti che costituiscono reato consentendole così di esercitare l'azione penale nei termini di legge e di concludere i processi entro i termini di prescrizione del reato.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1339/A18000A DEL 10 MAGGIO 2023

All'interno di questa Determinazione Dirigenziale è contenuta anche una utile cronologia che esplica le differenti competenze tra Comune e gli UTR per la prevenzione e repressione degli illeciti e di controllo del territorio ed intervento immediato e diretto verso gli abusi edilizi, prendendo come riferimento la classificazione sismica del territorio regionale.

Opere Ante Classificazione Sismica

Normativa di riferimento Parte II, Capo II del DPR 380/2001.

Opere abusive realizzate PRIMA della classificazione sismica.

L'attività di vigilanza non prevede alcuna funzione a carico degli UTR.

Tranne che in un caso ovvero quello previsto dall'art. 70 del DPR 380/2001

Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori

- “1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.**
- 2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.**
- 3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.”**

Tale attività però è da riferire esclusivamente al caso in cui vi sia attività edilizia in corso.

Opere Ante Classificazione Sismica

Normativa di riferimento Parte II, Capo II del DPR 380/2001.

Normativa di riferimento Parte II, Capo IV del DPR 380/2001.

Allo stato attuale la competenza degli UTR relativamente alla Parte II, Capo II del DPR 380/2001 (disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) deve ritenersi del tutto residuale dopo la classificazione sismica che di fatto riconduce anche le violazioni di cui a questo Capo a violazioni per le costruzioni in zona sismica (Parte II, Capo IV).

Inoltre, dal combinato disposto dell'art. 65 del DPR 380/2001 e dell'art. 68, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n° 44/2000, la competenza riferita alle denunce di costruzioni in calcestruzzo armato e strutture metalliche è stata gradualmente trasferita ai Comuni territorialmente competenti a partire dal 21/02/2001.

Opere Ante Classificazione Sismica

Normativa di riferimento Parte II, Capo II del DPR 380/2001.

Normativa di riferimento Parte II, Capo IV del DPR 380/2001.

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC) o portale telematico di riferimento.

(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019).

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019).

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia.

(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019).

Opere Ante Classificazione Sismica

Il Comune riceve pertanto la cosiddetta Denuncia Postuma come già visto attestandone il deposito previo controllo della completezza della documentazione e richiedendo le opportune integrazioni, se ritenute necessarie.

Unica eccezione riguarda le opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica denunciate presso gli uffici della Regione Piemonte/ex Geni Civili, realizzate in difformità al progetto depositato e prive del collaudo statico per le quali la denuncia postuma va presentata agli UTR territorialmente competenti all'epoca del deposito, per la verifica formale della completezza della documentazione.

Opere Post Classificazione Sismica

Le violazioni di cui al Capo IV (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) son da riferirsi alla classificazione sismica del territorio che si è modificata ed estesa nel tempo a tutta la Regione, come già visto nelle precedenti slide.

Dal 01/01/2012, in particolare, la D.G.R. n° 4-3084 del 12 dicembre 2011 ha esteso l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 a tutto il territorio piemontese secondo la nuova classificazione di cui alla D.G.R. n° 11-13058 del 19 gennaio 2010 (Aggiornamento ed adeguamento dell'elenco delle zone sismiche – Individuazione dei Comuni in zona 3S ed aggiornamento dei Comuni in zona 3 e zona 4).

Riferimenti normativi del 380/2001

- Art. 52 – Tipo di strutture e norme tecniche;
- Art. 65 – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio, normale ed a struttura metallica;

Sezione II (Vigilanza)

- Art. 68 (L) – Controlli;
- Art. 69 (L) – Accertamenti delle violazioni;
- Art 70 (L) – Sospensione dei lavori;

Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche

- Art. 83 – Opere disciplinate e gradi di sismicità;

Riferimenti normativi del 380/2001

Sezione II (Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche)

- **Art. 93 – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche;**
- **Art. 94 e 94 bis – Autorizzazione per l’inizio dei lavori – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;**
- **Art 70 (L) – Sospensione dei lavori;**

Sezione III (Repressione delle violazioni)

- **Art. 95 – Sanzioni penali;**
- **Art. 96 – Accertamento delle violazioni;**
- **Art. 97 – Sospensione dei lavori;**
- **Art. 98 – Procedimento penale.**

IL SALVA CASA

D.L. n° 69/2024
Convertito con Legge n°
105 del 24 luglio 2024

Il Decreto Salva Casa

Il Decreto Legge 69/2024 (cosiddetto Salva Casa) convertito con legge 105/2024 modifica sostanzialmente alcuni articoli del Testo Unico dell'Edilizia e permette di sanare alcune irregolarità edilizie e costruttive.

artt. del TUE modificati	Contenuti
art. 2-bis	<i>Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati</i>
art. 6	<i>Attività edilizia libera</i>
art. 9-bis	<i>Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili</i>
art. 10	<i>Interventi subordinati a permesso di costruire</i>
art. 23-ter	<i>Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante</i>
art. 24	<i>Agibilità</i>
art. 31	<i>Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali</i>
art. 32	<i>Determinazione delle variazioni essenziali</i>
art. 34-bis	<i>Tolleranze costruttive</i>
art. 34-ter	<i>Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo</i>
art. 36	<i>Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità</i>
art. 36-bis	<i>Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali</i>
art. 37	<i>Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività</i>

Il Decreto Salva Casa e la legislazione regionale sismica

In questa esposizione trattante la legislazione regionale in materia sismica cerchiamo ora di valutare come e se il Decreto Salva Casa, modificando alcuni articoli del Testo Unico dell'Edilizia 380/2001 va ad impattare sulle D.G.R. viste.

La novità di rilievo è rappresentata dall'art. 34 bis sulle tolleranze costruttive, ovvero sia il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

Il comma 3bis dell'art. 34 bis poi dettaglia la parte per le costruzioni in zone sismiche (rispetto di cui alla Sezione I del Capo IV della Parte II del DPR 380/2001 cioè Norme per le costruzioni in zone sismiche da art. 83 ad art. 92).

Il Decreto Salva Casa e la legislazione regionale sismica

Art. 34 comma 3 bis del DPR 380/2001 (modificato dal DL Salva Casa)

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della Parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell'art. 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2 o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

Il Decreto Salva Casa e la legislazione regionale sismica

L'attestazione di conformità sismica

Attestazione della conformità sismica per abusi minori realizzati in passato, (comma 3-bis articolo 34-bis D.P.R.380/2001) e per abusi minori previsti dall'articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia.

Interventi nelle zone sismiche (escluse quelle a bassa sismicità).

Accertamento di conformità con rispetto della normativa antisismica vigente al momento della realizzazione dell'intervento, così come sancito dall'articolo 36-bis del D.P.R. 380/2001.


Il Decreto Salva Casa e la legislazione regionale sismica. Quesiti interpretativi arrivati agli uffici regionali.

A seguito di specifici quesiti posti in tal senso, il Settore Sismico di Pinerolo ha confermato i contenuti della Determinazione Dirigenziale n° 1339/A1800A/2023 del 10/05/2023, anche con riferimento alla conversione del Decreto Legge 69/2024 nella Legge n° 105/2024, evidenziando che le innovazioni introdotte, in ambito strutturale, dal suddetto Decreto Legge riguardano le procedure per gli areali ricompresi nelle zone ad alta e media sismicità (zona 1 e 2) che non sono presenti nel territorio della Regione Piemonte.

Il Decreto Salva Casa e la legislazione regionale sismica


Disomogeneità applicative, anche in funzione della classificazione sismica del territorio nazionale?

Domanda che sembra avere già una risposta chiara....



Zona	Comuni	1206
3s	44	
3	365	
4	797	

Figura 4



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Per eventuali richieste di chiarimenti o di documentazione:

Ing. Giuseppe RICCA (Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti – Sede di Asti).

giuseppe.ricca@regione.piemonte.it

Ing. Patrizia BUZZI (Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti – Sede di Alessandria).

patrizia.buzzi@regione.piemonte.it

Ing. Irene STERPI (Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti – Sede di Alessandria).

irene.sterpi@regione.piemonte.it